


Minori giustizia



Rivista interdisciplinare
di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali
sulla relazione fra minorenni e giustizia

Promossa dall'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia

le voci delle bambine e dei bambini nella vita quotidiana

- Le voci dei bambini tra equivoci, imbarazzi e dilemmi
- La multivocalità familiare nelle scelte della quotidianità
- La sofferenza delle stigmatizzazioni
- Bambini a scuola tra istruzione ed educazione
- La classe: partecipazione attiva, microcosmo e mondo aperto
- L'individualizzazione dei percorsi religiosi
- L'ascolto dei bambini nei contesti giudiziari
- Adolescenti in comunità e in "messa alla prova"
- La valutazione delle esperienze di advocacy
- Le competenze in tema di salute e di informazione
- I bambini nelle convenzioni internazionali
- Incostituzionale la mediazione obbligatoria
- Genitori omosessuali che adottano?

IV. La voce del minore nel conflitto familiare

di Giovanni Battista Camerini^{1*}

1. Il bambino nel procedimento civile

Nell'ambito di un procedimento giudiziario civile il bambino ha il diritto di esprimere le proprie opinioni e le proprie esigenze e ciò è diverso dalla testimonianza, la quale si riferisce invece ad un fatto storico dove l'esperto è tenuto a salvaguardare l'integrità e la genuinità del racconto, focalizzando l'attenzione sulle circostanze fattuali ed esperienziali utili per il giudizio. Ma da quella che possiamo definire "la voce del bambino" non sempre è opportuno, nell'interesse del minore, che scaturisca una decisione del giudice in consonanza con quello che egli dice o richiede. Talvolta si deve andare oltre le parole del bambino, per comprenderne i vissuti e i bisogni autentici. Come scrivevano Michielin e Sergio², si tratta di una «cooperazione attiva all'atto comunicativo, cooperazione in cui è importante sforzarsi di capire piuttosto che giudicare, prestare attenzione a tutto il discorso del soggetto e aiutarlo a riformulare le parti confuse o contraddittorie, formulare sintesi e giudizi solo quando vi sono tutti gli elementi per farlo».

Si pongono pertanto spesso problemi relativi alle applicazioni ed ai limiti dell'esercizio di questo diritto, specie quando ci troviamo di fronte ad un minore coinvolto nel conflitto tra i genitori e per il quale si pongano problemi anche giudiziari inerenti al suo affidamento e alla sua custodia. Una volta riconosciuta la facoltà di esprimere i propri orientamenti e di autodeterminarsi, che fare? Seguire quanto dice il bambino o andare oltre la sua voce?

* Neuropsichiatra infantile, Bologna.

1. P. Michielin, G. Sergio, "Comunicare con il minore", in A. Forza, P. Michielin, G. Sergio (a cura di), *Difendere, valutare, giudicare il minore*, Giuffrè, Milano 2002.

2. La consulenza tecnica

È frequente che il giudice ricorra ad un consulente e che anche il consulente si trovi in questo dilemma.

A me direttamente è capitato di dover espletare una consulenza per aiutare il giudice nella decisione: assecondare il bambino nel rifiuto del padre?

La mia valutazione è stata frutto di alcuni basilari elementi:

- il bambino giustificava le resistenze ad incontrare il padre sulla base della preferenza verso il nuovo ambiente di vita propostogli dalla madre, senza ricondurre la propria disaffezione ad esperienze di maltrattamenti o di trascuratezza subite del padre stesso;
- la verosimile presenza di conflitti di lealtà nei confronti della madre, tali da pregiudicare la genuinità degli orientamenti espressi dal minore;
- la preferenza espressa nei riguardi del compagno della madre, con una tendenza ad un offuscamento (sino alla sua possibile sostituzione) della figura paterna tale da poter influenzare pericolosamente i processi di identificazione del minore.

Le conclusioni raggiunte sono andate nella direzione di non “accontentare” il bambino, senza che ciò, a mio parere, significasse disattendere i suoi orientamenti. Sono andato oltre le parole per cogliere davvero “la voce” di questo bambino nascosta tra le pieghe delle sue dinamiche psicologiche. Il suo desiderio di restare nella sua nuova realtà ambientale presso il nucleo materno è stato rispettato, perché considerato autentico. Non così è stato invece per il suo rifiuto di recarsi presso il padre o quello di sostituirlo, non solo simbolicamente, con il compagno della madre.

3. Alcune questioni di fondo tra profili giuridici e valutazioni cliniche

Sono state affrontate questioni di fondo attinenti alla necessaria articolazione tra aspetti giuridici e valutazioni di natura clinica.

3.1. Voce del bambino e capacità di discernimento

In primo luogo occorre chiedersi quali confini si pongano tra il diritto di un minore ad esprimersi su temi fondamentali della sua esistenza e la sua capacità di autodeterminarsi nelle scelte. Non va dimenticato che la capacità di discernimento (da cui nasce la capacità di autodeterminazione del minore) deve essere sempre considerata non in generale, ma con riferimento ad una specifica vicenda umana e processuale³.

3. Cfr. G. Sergio, “La giustizia minorile. Dalla tutela del minore alla tutela civile dei diritti relazionali”, in *Trattato di Diritto di Famiglia diretto da Paolo Zatti*, vol. VI, *Tutela civile del minore e diritto sociale della famiglia* (a cura di L. Lenti), Giuffrè, Milano 2012.

La capacità di discernimento si lega strettamente, in senso clinico, alla cosiddetta *funzione riflessiva* (FR)⁴. Tale funzione è caratteristica della capacità di interpretare i propri e gli altrui comportamenti in termini di stati mentali, permettendo al soggetto non solo di rispondere al comportamento altrui ma anche alla propria stessa concezione dei loro sentimenti, credenze, speranze, aspettative, progetti. La funzione riflessiva, altrimenti definita “mentalizzazione”, permette quindi di leggere la mente delle persone attribuendo loro definiti stati mentali e rendendo quindi significativo e prevedibile il loro comportamento. Imparando a comprendere il comportamento altrui risulta possibile mettere in atto flessibilmente, grazie a una molteplicità di modelli rappresentazionali sé-altro organizzati sulla base delle esperienze precedenti, il comportamento più appropriato per rispondere, in modo adattivo, ai singoli scambi interpersonali. Esiste uno stretto rapporto tra la maturazione della funzione riflessiva nel bambino e la qualità dei reciproci pattern di attaccamento che lo legano ai genitori; questi aspetti influenzano l'autonomia di giudizio e le sue capacità di discernimento critico.

La valutazione attenta da parte dell'adulto deve tener conto dell'esistenza di un rapporto inverso tra la rilevanza degli orientamenti espressi dal bambino e la presenza di fattori suggestivi in grado di influenzarli. Le parole del minore devono quindi essere non solo registrate, ma in qualche misura interpretate, né chi le raccoglie può essere il semplice megafono del bambino. Occorre evitare che il bambino stesso si trovi schiacciato dal peso delle scelte espresse, magari, per compiacere l'uno o l'altro genitore, ricalcandone i giudizi ed i comportamenti.

3.2. *Vocè del bambino e narcisismo*

Può sussistere quindi il rischio di attribuire al minore un potere eccessivo rispetto alle proprie capacità di discernimento, lasciandogli il peso e l'angoscia di responsabilità che competono agli adulti. L'interesse del minore, ovvero il suo benessere, coincide spesso nella possibilità di fare riferimento ad un adulto che decide per lui per meglio tutelarlo evitandogli il rischio di una eccessiva libertà di scelta che favorirebbe fantasie narcisistiche di onnipotenza intimamente connesse a sentimenti di colpa, conformemente alla necessità di schierarsi come alleato di un genitore ai danni dell'altro. È preferibile che un figlio minore, pur partecipando al processo decisionale che lo riguarda e tenendo comunque conto della sua età, della sua maturità e delle sue capacità riflessive, non sia posto nelle condizioni di gestirlo autonomamente. Può accadere anche che il rispetto per i desideri del figlio sia confuso con una rinuncia alla funzione ed alla responsabilità genitoriale. Il genitore può vedere, come

4. Cfr. P. Fonagy, M. Target, *Attaccamento e funzione riflessiva*, Cortina, Milano 2001.

scriveva Freud, "Sua Maestà il Bambino" come un essere chiuso in se stesso e completamente soddisfatto, secondo una riviviscenza ed una riproduzione del proprio narcisismo⁵.

3.3. Voce del bambino e attaccamento

Qualora il figlio si trovi esposto al conflitto tra i genitori, occorrerà indurre questi ultimi (sino a costringerli) a rispettare norme condivise; nel caso in cui uno dei due genitori si rifiuti, le costrizioni dovranno essere rivolte in primo luogo a quel genitore, eventualmente attraverso le sanzioni amministrative che la legge consente con l'applicazione costante e rigorosa della procedura di soluzione delle controversie di cui all'art. 709-ter cod. proc. civ.

Quando si renda necessario consentire e realizzare l'avvicinamento del figlio, contro la sua stessa volontà, ad un genitore che si trovi parzialmente o totalmente escluso dall'esercizio delle proprie funzioni, le modalità ed i tempi dell'avvicinamento dovranno tenere conto del funzionamento psicologico del bambino: i suoi pattern di attaccamento, la sua capacità di tollerare ed elaborare le esperienze di temporanea separazione dalle figure di riferimento.

3.4. Voce del bambino e sviluppo morale

Si pone poi un ulteriore problema: quale equilibrio occorre individuare tra la funzione normativa che rientra tra le prerogative e le competenze dell'uno o dell'altro genitore e la volontà espressa dal minore?

È legittimo domandarsi, in via generale, quali siano i limiti ed i livelli-soglia all'interno dei quali si possa esplicitare il rispetto per il desiderio espresso dal minore e il rispetto che il minore deve comunque osservare nei confronti delle figure genitoriali e di ciò che esse rappresentano. Qualora un genitore violi i propri doveri, adottando condotte pregiudizievoli per il figlio, non si può non tenere in giusto conto gli orientamenti espressi dal figlio. Ma quando un genitore non si trovi accettato dal figlio per ragioni diverse (perché il figlio è più legato all'altro genitore, o perché il genitore "escluso" non è capace di trovare gli strumenti comunicativi adeguati per stabilire un contatto empatico), dovrebbero prevalere ragioni di rango superiore che fanno riferimento a valori e doveri quali l'osservanza delle regole, l'obbedienza, il rispetto.

Sul piano del funzionamento psicologico, è in gioco lo sviluppo del senso e del giudizio morale. Secondo Piaget⁶, il bambino impara dai genitori le regole del comportamento morale ed il rispetto nei loro confronti, costituito da

5. S. Freud (1914), *Introduzione al narcisismo*, Bollati Boringhieri, Torino 1977.

6. J. Piaget (1932), *Il giudizio morale nel fanciullo*, Giunti, Firenze 1996.

un misto di affetto e timore, ciò che è all'origine dei primi sentimenti morali. La prima morale "eteronoma" del bambino è quella dell'obbedienza, e il primo criterio del bene è, per i più piccoli, la volontà dei genitori; questo valore aumenta in base all'autorevolezza di chi impone le regole. Vanno considerati, sotto i profili di legalità e di beneficenza, gli effetti che possono scaturire per un figlio quando un genitore si trovi destituito di ogni valenza educativa ed al figlio stesso vengano attribuite capacità decisionali che non gli competono.

4. Gli elementi esaminati e la loro coerente applicazione

Gli elementi esposti sono stati applicati al caso concreto accennato in precedenza con risultati significativi.

Il bambino ha continuato ad incontrare il padre recandosi presso di lui dapprima ogni due settimane, poi ogni tre: è stata la madre a farsi carico degli accompagnamenti. Entrambi i genitori, pur mantenendo le reciproche ostilità e diffidenze, si sono resi disponibili a collaborare ad un progetto che prevedeva anche la permanenza del minore per un mese e mezzo durante l'estate presso il padre e periodiche visite del padre presso l'abitazione materna. In tal modo egli ha gradualmente imparato a confrontarsi con due ambienti provvisti di valori, di codici e di stili educativi molto diversi. Il minore ha accettato passivamente le visite ed i trasferimenti senza mostrare entusiasmo e, in una occasione, dovendo trascorrere un periodo prolungato a P., si è addirittura allontanato dalla casa del padre cercando di tornare dalla madre.

Sono stati quindi evitati soggiorni troppo lunghi presso il padre. Le decisioni assunte in sede giudiziaria sono state comunque rispettate. Il benessere soggettivo è stato in qualche modo turbato, ma forse questa necessità ha contribuito a fare crescere e maturare il suo senso morale e le sue capacità di adattamento.